



XV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 26 SETTEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 11,00, nella sede della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, si è riunita la Giunta camerale, convocata dal Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 24387/U e 24388/U del 19 settembre 2019 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Politino Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTE: Marchese Michele

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.ssa Agata Inserra Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta

O M I S S I S

Si allontana il Consigliere Galimberti

O M I S S I S

Deliberazione n. 74

OGGETTO: Piano contingentamento del personale camerale per quiescenza.-



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 74

DEL 26 SETTEMBRE 2019

Oggetto: Piano contingentamento del personale camerale per quiescenza.-

LA GIUNTA CAMERALE

Vista la relazione del Segretario Generale f.f. che di seguito si riporta:

“La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, costituita il 4 settembre 2017, a seguito della conclusione del procedimento di accorpamento delle tre preesistenti Camere di Catania, Ragusa e Siracusa, attesa la materia del collocamento in quiescenza del personale camerale del comparto e dell'area della dirigenza, ritiene di affrontare detta questione, per il biennio 2019-2020, anche per un quadro quantitativo su detta materia.

Pertanto si è predisposta una ricostruzione delle norme operanti in materia, frutto della ricognizione eseguita dall'Ufficio Personale.

Sul piano normativo in materia di collocamenti in quiescenza anticipati, la riforma della Legge Regionale n. 9/2015 è stata estesa ai dipendenti camerali in virtù della Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016.

La Legge n. 8 del 17 maggio 2016 all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che le disposizioni di cui all'art. 51 della Legge Regionale n. 9/2015 si applicano anche nei confronti del personale camerale assunto anteriormente all'entrata in vigore della Legge Regionale n. 29 del 4 aprile 1995 e che le disposizioni dell'art. 52 possano trovare applicazione, limitatamente ai riferimenti temporali indicati nello stesso art. 52.

L'art. 1 comma 3 della Legge Regionale n. 8 del 17 maggio 2016 citata, precisa che l'applicazione della disposizione di cui al richiamato art. 52 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per la Camera e che non vi siano oneri a carico del bilancio della Regione Siciliana, inoltre che le dotazioni organiche delle Camere devono essere rideterminate tenendo conto delle unità di personale che vengono collocate in quiescenza per effetto del comma 2.

Secondo il disposto del comma 3 del citato art. 1 della Legge Regionale n. 8/2016, si conferma che gli oneri pensionistici del personale di cui all'art. 10 della Legge Regionale n. 21/1986 sono unicamente a carico del bilancio camerale e pertanto non determinano alcun peso sul bilancio della Regione Siciliana. Inoltre, il possibile collocamento in quiescenza del personale che ne ha fatto richiesta, entro i limiti temporali fissati dall'art. 52 della Legge Regionale n. 9/2015, può solo apportare considerevoli vantaggi alla Camera, in termini di conseguimento di economia di spesa non indifferenti.

Sempre la L.R. n. 9/2015 con la norma transitoria dell'art. 52 al comma 7 recita:

“L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno dalla maturazione dei requisiti”.



In riferimento alla discrezionalità dell'Amministrazione sul contingentamento del personale, la circolare n. 70272 del 25.5.2015 Regione Siciliana Ass.to Autonomie locali e F.P: serv. 1 così recita:

“L'Amministrazione si riserva la facoltà di contingentare, per esigenze funzionali ed organizzative della stessa, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato l'istanza, fermo restando l'obbligo di collocamento in quiescenza entro un anno dal raggiungimento dei requisiti”.

Recentemente l'art. 27 della L.R. n. 1 del 22.2.2019, dopo le parole entro un anno citate al comma 7 dell' art. 52 della L.R. 9/2015 aggiunge le parole “ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni”, in tal caso, ai sensi dell'art. 27 L.R. 1/2019, il Segretario Generale dell'Ente, previo consenso dell'interessato, comunicherà agli Uffici istruttori una dichiarazione di consenso nel caso di contingentamento relativo al secondo anno o frazione di esso, firmata dall'interessato.

Sia l'art. 52 comma 7 della L.R. 9/2015 che l'art. 27 della L.R. n. 1 del 22.2.2019 si rivolgono esclusivamente ai pre - pensionamenti di cui alla L.R. n. 9/2015 e non ad altre forme pensionistiche.

L'eventuale contingentamento, entro il termine massimo di un anno o di due anni dalla maturazione dei requisiti, non potrà in ogni caso incidere sulla percentuale di decurtazione del trattamento di pensione che dovrà essere determinato alla data di maturazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 52 commi 3 e 5.

Il Segretario Generale f.f. propone pertanto di operare metodologicamente secondo un'unica indicazione che alla luce dei principi di efficienza ed economicità, rivisti dalla normativa di riferimento, per esigenze di funzionalità, organizzazione ed omogeneità della struttura di cui è il responsabile ed al fine di assicurare l'efficienza e il buon andamento dell' Amministrazione camerale, ritiene opportuno contingentare la fuoriuscita del personale camerale in possesso dei requisiti pre-Fornero, tenendo altresì conto delle esigenze del personale camerale.

A corredo della presente relazione si richiamano, per la specificità della materia, la normativa e le circolari Regione Siciliana, Ass.to Autonomie locali e F.P., dipartimento regionale del personale in elenco numerate:

- n. 70272 del 25.5.2015,
- n. 99685 del 23.7.2015,
- n. 120577 del 5.11.2018;

inoltre:

l'art. 52 comma 7 della L.R. n. 9/2015 e ss.mm.ii.,

l'art. 1 commi 1,2,3 L.R. 8/2016,

l'art. 27 della L.R. n. 1/2019 del 22.2.2019 intitolato “Contingentamento fuoriuscita dipendenti”,

la L.R. n. 14/2019 art. 7 commi 1,2,

la circolare n. 28295 dell'11.3.2019 con oggetto: L.R. n. 1/2019 art. 27, chiarimenti,

la circolare n. 99361 del 6.9.2019”.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;



All'unanimità,

DELIBERA

- Di condividere la proposta del Segretario Generale f.f. meglio specificata in premessa in base alla quale è opportuno operare metodologicamente per esigenze di funzionalità, organizzazione ed omogeneità della struttura al fine di assicurare l'efficienza e il buon andamento dell'amministrazione camerale;
- Di ritenere opportuno utilizzare la facoltà del contingentamento in merito alla facoltà del personale camerale in possesso dei requisiti pre-Fornero secondo il disposto dell'articolo 52 e in particolare del comma 5 dello stesso della L.R. 9/2015;
- Di dare mandato al Segretario Generale tramite istruttoria dell'ufficio personale della Camera di Commercio, di definire le istanze di collocamento in quiescenza, nel rispetto del contingentamento e tenendo conto altresì delle esigenze del personale camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

dott.ssa agata inserra

IL PRESIDENTE

pietro agen